



N° PAP-00956-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 19/11/2024 al 04/12/2024

L'incaricato della pubblicazione
GREGORIO FRESCA

Comune di San Gregorio Magno

Provincia di Salerno

AREA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE RCG N° 460/2024 DEL 19/11/2024

N° DetSet 33/2024 del 19/11/2024

Dirigente: GREGORIO FRESCA

Istruttore proponente: GREGORIO FRESCA

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (C.C.N.L. 16 Novembre 2022)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 460/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

San Gregorio Magno, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Documento compilato a cura del Soggetto Autorizzato



19/11/2024 15:53:46

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto e richiamato il decreto sindacale n. 10 del 23.01.2024, di conferimento, al sottoscritto, dell'incarico di Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria/Elevata Qualificazione (EQ) di questo Ente;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 28.03.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- il CCNL 16.11.2022 del personale del comparto Funzioni Locali ed in particolare l'articolo 79 del medesimo disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:
 - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
 - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

"4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)."

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale

(tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

Dato atto che l'art. 11-bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito in legge 12/2019 ha introdotto la possibilità, per i Comuni senza dirigenza, di incrementare le risorse destinate a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato degli incaricati di P.O. senza tener conto delle limitazioni al salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, purché tali incrementi siano imputatati alle quote assunzionali disponibili;

Dato atto che questo ente si è avvalso di tale facoltà utilizzando un margine di spesa per capacità assunzionali del programma triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, approvato con delibera di G.C.n.17 del 19.02.2019, di € 14.125,00, derivante dalle cessazioni dell'anno 2017;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza*

pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Preso atto di quanto disposto dall'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l'altro: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: *"Istruzioni circa le modalità per calcolare l'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell'art. 33, comma 2, del Dl. n. 34/2019"*;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l'esercizio 2018 e l'esercizio 2024;

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Rilevato che l'art. 80, c. 1, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto *"Controlli in materia di contrattazione integrativa"*;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 138.407,55 come da prospetto *"Fondo risorse decentrate - anno 2024"*, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Rilevato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Visti:

- il d.lgs.n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- il d.lgs. n. 118/2021;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

DETERMINA

- 1) di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 per complessivi euro **138.407,55**, secondo la tabella allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale (**all.A**).
- 2) di procedere all'incremento del fondo dell'anno 2024, ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis del CCNL

2019-2021, facendo confluire, nell'importo consolidato, le risorse corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 destinato al pagamento dei profili professionali delle precedenti assunzioni di personale nella ex cat. B3;

- 3) di dare atto che l'importo delle risorse accessorie dell'anno 2024, costituite dal fondo delle risorse decentrate, dal valore a bilancio stanziato per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, al netto delle risorse escluse, non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, precisando che l'aumento o diminuzione del fondo salario accessorio è coerente con le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, così come indicato nella Conferenza Stato città del 11/12/2019, e che, di conseguenza, gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024-2026, tenuto conto che l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse stanziate e non impegnate nell'esercizio 2024 esclusivamente dalla data della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo entro il 31 dicembre del corrente anno.
- 4) di dare atto che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2024 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, ammontano ad € **82.611,86** (di cui 30.000,00 destinati agli incentivi tecnici), al netto delle seguenti somme:
 - € 37.486,69 parte stabile destinate al costo storico delle progressioni economiche orizzontali;
 - € 7.509,00 parte stabile destinate al costo dell'indennità di comparto a carico fondo;
 - € 10.800,00 risorse stabilmente destinate allo straordinario;
- 5) **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 relativi alla spesa del personale;
- 6) **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
- 7) **Di procedere** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2024 sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente- Personale-Contrattazione Integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
- 8) **Di precisare** che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gregorio Fresca



COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO (SA)		ALLEGATO A	
FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024			
DESCRIZIONE	2018	2024	
Risorse stabili			
Unico importo del fondo salario accessorio consolidato anno 2017 - Risorse di cui all'art.67, comma 1, del CCNL 21.05.2018	97.614,02	97.614,02	
Quota di Euro 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015 - Art. 67, comma 2, lett. a) CCNL 2016-2018-€ 83,20X6dipendent	0,00	1580,80	
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, comma 2, lett. b) CCNL 2016-2018	0,00	2517,32	
Risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale (Art. 79, comma 1, lettera c), del CCNL 16.11.2022)	-		
Importo annuo pari ad €. 84,50 per il personale in servizio al 31.12.2018 - Art. 79, comma 1, lettera b) CCNL 16.11.2022 - dipendenti n.4X84,50= €. 338,00;	0,00	1521,00	
Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali - (Art. 79, comma 1, lettera d), del CCNL 16.11.2022) - Tabella predisposta dall 'ARAN "CFL174" -	0,00	3286,53	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA' / ASSEGNI AD PERSONAM - Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente)	-	776,10	
Quota risorse a carico del bilancio corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 (dal 1° Aprile 2023, entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale- Art. 79, comma 1-bis del CCNL 16.11.2022- (ARAN CFI 175)	-	1.038,36	
	-		
AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	-	776,10	
Totale Risorse stabili	97.614,02	107.558,03	
Risorse variabili soggette al limite			
Risorse di cui all' Art. 67, comma 3, lettere f),del CCNL 21.05.2018- incentivi messi notificatori- (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Integrazione 1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 - (Art.15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 - Art. 79, comma 2, lettera b), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Risorse finalizzate ad adeguare disponibilità del fondo, ricomprese le risorse di cui all'Art. 98, comma 1, lettera c) - (Art. 79, comma2, lettera c), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
FRAZIONE RIA ANNO PRECEDENTE - Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	-	-	
Risorse destinate all'incentivazione del personale della polizia locale ai sensi dell'art. 208, comma 5 bis, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (codice della strada)	-	-	
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	-	-	
Totale Risorse variabili soggette al limite	0,00	0,00	
Risorse variabili NON soggette al limite			
Economie fondo anno precedente - (Art. 80, comma 1, ultimo periodo, del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Eventuali somme residue, dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, di cui all'art. 14 CCNL 01.04.1999(Art.79, comma 2, lettera d),CCNL 16.11.2022)	-	-	
Incentivi per funzioni tecniche di cui all' art. 113 del D.Lgs. N. 50/2016, come indicato anche dalla Corte dei Conti - Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/2018 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	0,00	30000,00	
Compensi professionali agli avvocati dipendenti, con sentenza favorevole e recupero delle spese legali a carico delle controparti di cui all'art. 9, del decreto legge n.90/2014, come indicato anche dalla Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 51/2011(Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Compensi ISTAT come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012 e dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 13/2015 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all' art. 43 della legge n. 449/1997, come indicato dalle circolari MEF-RGS n. 11/2011 e n. 16/2012 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Fondi di derivazione dell' Unione Europea, come indicato dalla circolare MEF-RGS n. 16/2012, ivi compresi quelli del PNRR- (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Le economie derivanti dai Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge n. 98/2011 - Legge n.111/2011 - Corte dei Conti Sezione delle Autonomie N. 2/2013 - N.34/2016 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Prestazioni personale polizia locale con oneri conto terzi di cui all'art. 22, comma 3 bis, del decreto legge n. 50/2017 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Risorse derivante dal recupero evasione IMU-TARI - Art. 1, comma 1091, Legge n. 145/2018 (Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Risorse che affluiscono al fondo per la contrattazione integrativa solo in modo figurativo, in quanto etero-finanziate - Corte dei Conti Regionale Liguria n. 51/2020(Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022)	-	-	
Quote eccedenti le riscossioni dei proventi del codice della strada (decisione n. 5/2019 Corte dei Conti Sezione Autonomie) - Art. 79, comma 2, lettera a), del CCNL 16.11.2022	-	-	
Incremento risorse in attuazione dell'art. 1, comma 604, Legge n. 234/2021 - max 0,22% Monte Salari anni 2018 (Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022)	-	849,52	
Risorse derivanti dall'art. 32, comma 40, del D.l. n.269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 - attività istruttoria per il condono edilizio	-	-	
Risorse variabili ed una tantum derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui al comma 1, lettera b), di competenza degli anni 2021 e 2022 - (Art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022	-	-	
Risorse variabili ed una tantum derivanti dalle quote relative agli incrementi contrattuali di cui al comma 3, di competenza dell' anno 2022 - Art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.2022	-	-	
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	-	30.849,52	
TOTALE RISORSE VARIABILE	-	30.849,52	
TOTALE	97.614,02	138.407,55	
TOTALE PARTE STABILE	97.614,02	107.558,03	
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018 e CCNL 2019-2021	-	9.944,01	
Verifica rispetto al limite del fondo 2016 ai sensi dell'art.23, co. 2, d.lgs. 75/2017	97.614,02	97.614,02	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	97614,02	138407,55	
AMMONTARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO	42900,00	47665,01	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11-bis, D.L. 135/2018	-	4765,01	
integrazione fondo elevate qualificazioni ex art. 79-comma 2 del CCNL 2019/2021	-	373,35	
TOTALE COMPLESSIVO	140514,02	140514,02	

DSG N° 00460/2024 del 19/11/2024

Personale al 31/12/2018	18,00	
Personale al 31/12/2024 - calcolato quale semisomma o per cedolini	16,00	
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)	18,00	
Importo fondo pro capite al 31/12/2018	7.806,33	140.514,02
Fondo pro capite al 31/12/2024	7.806,33	140.514,02

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 33/2024 del 19/11/2024, avente oggetto:

Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 (C.C.N.L. 16 Novembre 2022)

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024	€ 138.407,55										.	2024

Totale Importo: € 138.407,55

Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



19/11/2024 15:53:12

DSG N° 00460/2024 del 19/11/2024